

## **BIESSE S.P.A.**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DI BIESSE S.P.A. DEL 29 E 30 APRILE 2015, PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 ( "TUF") E DEGLI ARTT. 72 E 84-TER DEL REGOLAMENTO EMITTENTI ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO (IL "REGOLAMENTO EMITTENTI").**

19 MARZO 2015

Signori Azionisti,

con avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano Libero del 19 marzo 2015 e sul sito Internet di Biesse S.p.A. (la "**Società**" o "**Biesse**") in pari data, è stata convocata l'Assemblea della Società, in sede ordinaria e straordinaria, per il 29 e il 30 aprile 2015, rispettivamente in prima e seconda convocazione, presso la sede sociale in Pesaro, Via della Meccanica, 16 alle ore 9.30, per discutere e deliberare sul seguente:

### **Ordine del giorno**

#### *Parte ordinaria*

1. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2014; relazione degli amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione al Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2014; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2014.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2014 di Biesse S.p.A.;
3. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Approvazione un nuovo piano di incentivazione denominato "Long Term Incentive 2015-2017 di Biesse S.p.A.".
6. Approvazione della politica per la remunerazione del Gruppo Biesse.
7. Approvazione di un piano di acquisto e alienazione di azioni proprie a norma degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e conferimento poteri al Consiglio di amministrazione per la sua esecuzione; delibere inerenti e conseguenti.

#### *Parte straordinaria*

1. Modifica degli articoli 16 e 19-bis dello Statuto sociale relativamente ai meccanismi di voto di lista per l'elezione degli organi sociali.

\* \* \* \*

#### **A. PARTE ORDINARIA**

1. **BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014; RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE; RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2014.**

Signori Azionisti,

L'Assemblea convocata per il 29 e 30 aprile 2015 è chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2014. Biesse porrà a disposizione degli azionisti, nei modi di legge, la Relazione finanziaria annuale 2014 della Società (comprendente il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis del TUF) entro il 31 marzo 2015, unitamente alle relazioni della Società di revisione sui predetti

bilanci di esercizio e consolidato e alla relazione ex art. 153 del TUF. Si rinvia pertanto a tale documentazione per maggiori informazioni sul primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria:

*“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Biesse S.p.A.,*

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,*
- preso atto delle Relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione,*
- esaminato il progetto di Bilancio d'esercizio di Biesse S.p.A. al 31 dicembre 2014,*

### **DELIBERA**

*(a) l'approvazione del Bilancio d'esercizio di Biesse S.p.A. al 31 dicembre 2014, delle Relazioni degli Amministratori sulla gestione, dei sindaci e della Società di revisione, che evidenzia un utile di Euro 13,805 milioni*

*(b) [provvedimenti in merito agli utili/alle perdite];*

*(c) di prendere atto della presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014.*

#### *Detta Proposta di Deliberazione*

*viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●]. Il tutto come da dettagli allegati.”*

## **2. DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 2014 DI BIESSE S.P.A.;**

Signori Azionisti,

L'Assemblea convocata per il 29 e 30 aprile 2015 è altresì chiamata a deliberare in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio al 31 dicembre 2014. Il Consiglio di amministrazione, nella riunione del 12 marzo 2015, ha proposto all'Assemblea che sia distribuito un dividendo di Euro 0,36 per azione, al lordo delle imposte.

Il dividendo eventualmente deliberato dall'Assemblea sarà messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili, il giorno 20 maggio 2015 con data di stacco della cedola numero 11 il giorno 18 maggio 2015 . Ai sensi dell'art. 83-*terdecies* del TUF, saranno, pertanto, legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 19 maggio 2015 (record date).

Per la proposta di deliberazione sottoposta alla convocata Assemblea in merito al secondo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria, si veda il punto (b) della proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria.

### 3. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PREVIA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI SUOI COMPONENTI. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 verrà a scadere il Consiglio di amministrazione attualmente in carica e l'Assemblea dei Soci convocata per il 29 e 30 aprile 2015 è quindi chiamata a rinnovare l'organo amministrativo, in primo luogo determinandone il numero dei componenti.

A tale riguardo, il Consiglio uscente - valutate le dimensioni, la composizione e il funzionamento dell'organo e dei comitati in cui si articola nel periodo in cui ha operato e allo scopo di incrementarne l'efficienza e la velocità operativa - propone di ridurre il numero dei consiglieri da otto a sei.

Il Consiglio uscente segnala inoltre che, con il rinnovo degli organi sociali per gli esercizi 2015 - 2017 previsto nel corso dell'Assemblea del 29 e 30 aprile 2015 (prima nomina successiva all'entrata in vigore della relativa disciplina), la Società dovrà conformare la composizione dell'organo amministrativo alla normativa sulla rappresentanza dei generi in Consiglio di cui all'articolo 147-ter, comma 1-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") (la c.d. normativa sulle "quote rosa"). A tale riguardo, il Consiglio sottolinea che l'art. 2 della Legge 120/201 prevede, per il primo mandato in applicazione della richiamata normativa, che l'organo sia composto da almeno un quinto di consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato.

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del TUF, è necessario che - alla luce del numero dei componenti del Consiglio sopra proposto - almeno un nuovo amministratore posseda i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del TUF. Il Consiglio uscente sottolinea inoltre che Biesse aderisce al Codice di autodisciplina della società quotate (il "**Codice di Autodisciplina**") e che, pertanto, in ossequio al principio 3.C.3, ultimo paragrafo, ivi contenuto, il numero degli amministratori indipendenti non può essere inferiore a due. Il Consiglio uscente raccomanda quindi di nominare nel nuovo Consiglio due amministratori indipendenti, poiché ritiene che tale numero sia adeguato alle dimensioni e all'attività del Consiglio e dei comitati in cui si articola nonché alla struttura organizzativa della Società.

Il Consiglio uscente propone poi che il nuovo organo amministrativo sia nominato per tre esercizi, con scadenza pertanto con l'approvazione del bilancio d'esercizio di Biesse al 31 dicembre 2017.

Il rinnovo del Consiglio di amministrazione avverrà con il meccanismo del voto di lista, secondo quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto sociale, che si riporta qui seguito (per la parte relativa alle modalità di nomina del Consiglio).

*"16) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che sarà composto da 2 a 15 membri anche non soci.*

*Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quelli da nominare e sono elencati mediante un numero progressivo.*

*Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.*

*Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale o siano titolari della diversa quota minima stabilita dalla Consob con Regolamento.*

*Nessun azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.*

*Gli Azionisti aderenti ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.*

*In caso di violazione di questa regola non si terrà conto del voto dell'Azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.*

*Ogni titolare del diritto di voto può votare una sola lista.*

*Le liste dei candidati, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti, sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data prevista dell'assemblea e sono messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con Regolamento, almeno ventuno giorni prima della assemblea.*

*Unitamente a ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.*

*La lista per la quale non sono rispettate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.*

*All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:*

*a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;*

*b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.*

*Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.*

*Nel caso in cui sia presentata una sola lista o votata una sola lista tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.*

*In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze stabilite di legge. [...]"*

*Si segnala per altro che la quota di partecipazione necessaria per presentare le liste per l'elezione del Consiglio di amministrazione è stata confermata al 2,5% dalla delibera Consob n. 19109 del 28 gennaio 2015.*

\* \* \* \*

Il Consiglio uscente invita quindi gli Azionisti a presentare le liste per la nomina del Consiglio di amministrazione tenendo conto delle dimensioni dell'organo amministrativo e dei requisiti di genere e d'indipendenza sopra raccomandati.

Relativamente alle **modalità di presentazione delle liste** per l'elezione dei nuovi consiglieri si rammenta che:

- a) le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate presso la sede della Società (**in Pesaro, Via della Meccanica 16**) entro le ore 17,00 del venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea (**sabato 4 aprile 2015**) chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e presso la società di gestione del mercato almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea (**mercoledì 8 aprile 2015**), fermo restando la pubblicazione delle liste secondo le modalità di legge.
- b) Il deposito delle liste può essere effettuato tramite l'invio a mezzo posta elettronica certificata [investor@biesse.it](mailto:investor@biesse.it) da una casella di posta elettronica certificata. Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Gli Azionisti aderenti a uno stesso patto parasociale, quale definito dall'articolo 122 del TUF e sue successive modifiche, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, potranno presentare, o concorrere a presentare, una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione del divieto di cui al presente comma non saranno attribuiti ad alcuna lista. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.
- c) Gli Azionisti dovranno far pervenire presso la sede della Società, assieme alle liste o anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste (**mercoledì 8 aprile 2015**), l'apposita comunicazione comprovante il possesso azionario. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Si ricorda inoltre che gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia e dal Codice di Autodisciplina, secondo quanto precedentemente indicato.

\* \* \* \*

Riguardo infine alla remunerazione dei nuovi amministratori, il Consiglio uscente propone che la convocata Assemblea provveda a determinare un monte dei compensi per i Consiglieri pari a Euro

1.200.000 (oltre a fringe benefit) per ciascun esercizio in cui il Consiglio rimarrà in carica, che saranno successivamente ripartiti tra i Consiglieri ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile tenendo in considerazione i principi enunciati nella Politica per la remunerazione della Società e le raccomandazioni che il Comitato per le remunerazioni esprimerà sul punto.

\* \* \* \*

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria:

*“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Biesse S.p.A.,*

***delibera***

- (a) di determinare in [●] il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
- (b) di fissare in tre esercizi, e dunque fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, la durata del mandato;*
- (c) di stabilire in Euro [●] il compenso lordo annuo per i componenti del Consiglio di Amministrazione, ferma restando la facoltà del Consiglio stesso di stabilire i compensi per i singoli amministratori ai sensi dell’art. 2389 c.c.;*

*Detta Proposta di Deliberazione*

*viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●].*

*Il tutto come da dettagli allegati.*

*Il Presidente prosegue:*

- (i) segnalando che l’Assemblea ha determinato in [●] il numero di componenti il Consiglio di Amministrazione; come da Statuto, pertanto, [●] Consiglieri saranno tratti dalla lista che otterrà il maggior numero di voti, mentre il restante Consigliere sarà, invece, estratto dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti.*
- (ii) precisando che le liste presentate per il rinnovo del Consiglio di amministrazione, come da fascicolo distribuito all’ingresso in sala, sono [●] e precisamente:*

*Lista 1, presentata da [●]: [●]*

*Lista [●], presentata da [●]: [●]*

- (iii) invitando gli azionisti che intendono allontanarsi prima della votazione a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala, affinché le loro azioni non siano considerate presenti;*
- (iv) comunicando che, alle ore [●], sono presenti n. [●] azioni, aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti al [●]% del totale delle azioni ordinarie;*
- (v) ponendo in votazione alle ore [●] le liste presentate.*

*La votazione dà i seguenti risultati.*

*Lista 1: (i) favorevoli: [●] azioni; (ii) contrari: [●] azioni; (iii) astenuti: [●] azioni;*

*Lista [●]: (i) favorevoli: [●] azioni; (ii) contrari: [●] azioni; (iii) astenuti: [●] azioni;*

*Il tutto come da dettagli allegati.*

*Il Presidente dà quindi atto che risulta aver ottenuto la maggioranza dei voti la Lista [●], da cui vanno pertanto tratti, secondo l'ordine con il quale sono ivi elencati, [●] Consiglieri e precisamente: [●]. Dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti viene tratto il rimanente Consigliere [●]. Pertanto, il Presidente proclama eletto il nuovo Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 nelle persone sopra indicate.*

*Il Presidente quindi precisa che l'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei Consiglieri neominati sarà effettuato dallo stesso Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile, così come indicato nel Codice di Autodisciplina della Società."*

#### **4. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI**

Signori Azionisti,

con l'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 verrà a scadere il Collegio sindacale attualmente in carica e l'Assemblea dei Soci convocata per il 29 e 30 aprile 2015 è quindi chiamata a rinnovare l'organo di controllo.

Il rinnovo del Collegio sindacale avverrà con il meccanismo del voto di lista, secondo quanto previsto dall'art. 19-bis dello Statuto sociale, che si riporta qui seguito (per la parte relativa alle modalità di nomina del Collegio).

*"19 bis) Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea degli Azionisti, la quale ne stabilisce anche l'emolumento. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.*

*La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.*

*Il numero dei candidati non può essere superiore al numero di candidati da eleggere. Gli Azionisti aderenti a sindacati di voto avranno titolo a presentare un'unica lista.*

*La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.*

*Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di Azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% (due per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria o della diversa quota minima stabilita dalla Consob con Regolamento. Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. In caso di violazione di questa regola, non si terrà conto del voto dell'Azionista*



*rispetto ad ognuna delle liste presentate. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.*

*Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate dalla società o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.*

*Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b), e c) e comma 3 del decreto ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiti di professionalità dei membri del collegio sindacale di società quotate, per materie e settori di attività prettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla società, si intendono, diritto commerciale e societario, economia aziendale, scienza delle finanze e statistica, nonché le altre discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione differente, mentre per settori di attività strettamente connessi o inerenti ai settori di attività in cui opera la società si intendono, i settori della produzione, distribuzione, e commercializzazione di macchine e utensili, sistemi di automazione, software e componentistica di precisione.*

*I Sindaci uscenti sono rieleggibili.*

*Le liste presentate devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data prevista dell'assemblea e sono messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con Regolamento, almeno ventuno giorni prima della Assemblea.*

*Unitamente a ciascuna lista deve essere depositato il curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.*

*La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.*

*All'elezione dei sindaci si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e un supplente; dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, che assume altresì la carica di Presidente, e l'altro membro supplente.*

*In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare. [...]."*

Si segnala per altro che la quota di partecipazione necessaria per presentare le liste per l'elezione del Collegio sindacale è stata stabilita al 2,5% dalla delibera Consob n. 19109 del 28 gennaio 2015. Pertanto, si applica la minor soglia del 2% prevista nello Statuto sociale.

Si rammenta inoltre che, con il rinnovo degli organi sociali per gli esercizi 2015 - 2017 previsto nel corso dell'Assemblea del 29 e 30 aprile 2015 (prima nomina successiva all'entrata in vigore della relativa disciplina), la Società dovrà conformare la composizione dell'organo di controllo alla normativa sulla rappresentanza dei generi nel Collegio sindacale di cui all'articolo 148, comma 1-bis del TUF (la c.d. normativa sulle "quote rosa"). A tale riguardo, il Consiglio sottolinea che il genere meno

rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei membri effettivi del Collegio sindacale. A tale riguardo, il Consiglio segnala altresì che l'art. 2 della Legge 120/2011 prevede, per il primo mandato in applicazione della richiamata normativa, che l'organo sia composto da almeno un quinto di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato.

Il Consiglio uscente propone che la convocata Assemblea provveda a determinare gli emolumenti per i Sindaci sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti nel corso dello svolgimento dell'Assemblea.

\* \* \* \*

Il Consiglio uscente invita quindi gli Azionisti a presentare le liste per la nomina del Collegio sindacale, tenendo conto dei requisiti di genere sopra raccomandati.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle liste per l'elezione dei membri del Collegio sindacale, si ricorda che le stesse devono essere depositate presso la sede della Società (**in Pesaro, Via della Meccanica 16**) entro le ore 17,00 del venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea (**sabato 4 aprile 2015**); le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e presso la società di gestione del mercato almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea (**mercoledì 8 aprile 2015**), fermo restando la pubblicazione delle liste secondo le modalità di legge. La pubblicazione delle liste avverrà a cura degli azionisti depositanti con rimborso dei costi da parte della Società.

Il deposito delle liste può essere effettuato tramite l'invio a mezzo posta elettronica certificata [investor@biesse.it](mailto:investor@biesse.it) da una casella di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 144-sexies, comma 4-ter Regolamento Emittenti. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Gli Azionisti dovranno far pervenire presso la sede della Società, assieme alle liste o anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste (**sabato 4 aprile 2015**), l'apposita certificazione comprovante il possesso azionario. Nel caso di presentazione delle liste a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori.

Nel caso in cui entro il termine di deposito delle liste sopraindicato sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, ne sarà data senza indugio notizia e conseguentemente potranno essere presentate liste fino alle ore 17,00 del terzo giorno successivo (**martedì 7 aprile 2015**) da Azionisti che da soli, o insieme ad altri Azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 1% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni Azionista ha diritto di votare una sola lista.

Si ricorda che il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci Effettivi e 2 (due) Supplenti, rieleggibili. Attribuzioni, doveri e durata in carica dei Sindaci sono quelli stabiliti per legge. Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono, coloro per i quali ai sensi di legge o di regolamento, ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei necessari requisiti. Il requisito di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), e comma 3 del decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 sussiste qualora la professionalità maturata attenga rispettivamente: (i) al settore di operatività dell'impresa; (ii) alle materie giuridiche,

economiche, finanziarie e tecnico scientifiche, relative ai settori di cui alla lettera (i) che precede. Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, non possono essere eletti Sindaci e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in più di 5 (cinque) società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani. Si applicano le ulteriori previsioni sui limiti al cumulo degli incarichi previste dall'art. 144-terdecies del TUF.

Vengono presentate liste composte da 2 (due) sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci Effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci Supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

\* \* \* \*

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, sottopone alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione in merito al quarto punto all'ordine del giorno in parte ordinaria:

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Biesse S.p.A., constatato che:*

*(i) le liste presentate per il rinnovo del Collegio sindacale, come da fascicolo distribuito all'ingresso in sala, sono [●] e precisamente:*

*Lista 1, presentata da [●]: [●]*

*Lista [●], presentata da [●]: [●]*

*(ii) che, previo invito gli azionisti che intendevano allontanarsi prima della votazione a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala, affinché le loro azioni non venissero considerate presenti, alle ore [●] sono presenti n. [●] azioni, aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti al [●]% del totale delle azioni ordinarie,*

*pone in votazione alle ore [●] le liste presentate.*

*La votazione dà i seguenti risultati.*

*Lista 1: (i) favorevoli: [●] azioni; (ii) contrari: [●] azioni; (iii) astenuti: [●] azioni;*

*Lista [●]: (i) favorevoli: [●] azioni; (ii) contrari: [●] azioni; (iii) astenuti: [●] azioni;*

*Il tutto come da dettagli allegati.*

*Il Presidente dà quindi atto che risulta aver ottenuto la maggioranza dei voti la Lista [●], da cui vanno pertanto tratti, secondo l'ordine con il quale sono ivi elencati, due sindaci effettivi e un sindaco supplente, mentre risulta seconda per numero di voti ricevuti la lista [●], da cui vanno tratti un sindaco effettivo (che assumerà la carica di Presidente del Collegio sindacale) e un sindaco supplente.*

*Pertanto, il Presidente proclama eletto per effetto di tale votazione il nuovo collegio sindacale in carica per i tre esercizi 2015, 2016 e 2017 nelle persone di: [●], Presidente, [●] e [●] (sindaci effettivi) e [●] e [●], (sindaci supplenti). Il nuovo Collegio scadrà con l'approvazione del bilancio d'esercizio di Biesse S.p.A. al 31 dicembre 2014.*

*L'Assemblea, con il voto favorevole di [●], il voto contrario di [●] e l'astensione di [●], delibera altresì di attribuire ai Sindaci i seguenti emolumenti: [●]. Il tutto come da dettagli allegati.*

*Il Presidente quindi precisa che l'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei Sindaci neominati sarà effettuato dallo stesso Collegio nella prima riunione utile, così come indicato nel Codice di Autodisciplina della Società."*

**5. APPROVAZIONE DI UN NUOVO PIANO DI INCENTIVAZIONE DENOMINATO "LONG TERM INCENTIVE 2015-2017 DI BIESSE S.P.A."**

Signori Azionisti,

siete chiamati a deliberare in merito all'adozione da parte della Società di un piano di incentivazione del *top management* di Biesse e del Gruppo denominato "Long Term Incentive plan 2015 - 2017 di Biesse S.p.A." che prevede l'erogazione di premi in denaro e l'assegnazione gratuita di azioni in portafoglio ai beneficiari subordinatamente al raggiungimento di obiettivi economico finanziari.

Le informazioni sul "Long Term Incentive Plan 2015 - 2017 di Biesse S.p.A." sono contenute nel documento informativo ai sensi degli articoli 114-bis del TUF e 84-bis del Regolamento Emittenti e nella bozza ivi allegata di Regolamento del "Long Term Incentive Plan 2015 - 2017 di Biesse S.p.A." che saranno pubblicati ai sensi e nei termini di legge, che illustrano, tra l'altro, i soggetti destinatari, le ragioni che motivano l'adozione del nuovo piano, la tempistica di assegnazione delle azioni e le caratteristiche delle stesse.

Si precisa, inoltre, che il "Long Term Incentive Plan 2015 - 2017 di Biesse S.p.A." è un piano rilevante secondo la definizione contenuta nell'art. 84-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti.

Si segnala infine che sono in corso di assegnazione i premi in denaro e le azioni di portafoglio, a valere sul periodo 2012 - 2014, erogabili ai beneficiari del precedente piano di incentivazione "Long Term Incentive Plan 2012 - 2014 di Biesse S.p.A." e che tale piano scadrà entro il 30 giugno 2015 o alla data in cui saranno erogati tali incentivi, se precedente.

Si sottopone, quindi, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione sul quinto punto all'ordine del giorno in parte ordinaria:

*"L'Assemblea degli azionisti, preso di atto di quanto illustrato dal presidente e della documentazione sottoposta,*

**DELIBERA**

*1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, il piano di incentivazione e fidelizzazione del top management di Biesse e del Gruppo denominato "Long Term Incentive Plan 2015 - 2017 di Biesse S.p.A.", di cui alla Relazione del Consiglio di amministrazione allegata sub (a) alla presente delibera, nonché il relativo Regolamento allegato alla medesima relazione;*

*2. di individuare come destinatari del piano i Sigg. Stefano Porcellini, Cesare Tinti, Rodolfo Scatigna e Fabrizio Pierini, autorizzando espressamente il Consiglio di amministrazione a estendere il piano ad ulteriori beneficiari, anche parzialmente, nonché eventualmente a escludere i beneficiari, anche parzialmente, dallo stesso secondo i termini e le modalità previste dal relativo Regolamento;*

4. di attribuire al Consiglio di amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, tutti i poteri necessari od opportuni per dare esecuzione al "Long Term Incentive Plan 2015 - 2017 di Biesse S.p.A." secondo quanto previsto nel relativo Regolamento;

5. di conferire al Consiglio di amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, tutti i poteri necessari od opportuni per l'attuazione della presente delibera in conformità alle disposizioni di legge applicabili.

*Detta Proposta di Deliberazione*

*viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●]. Il tutto come da dettagli allegati."*

#### **6. APPROVAZIONE DELLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEL GRUPPO BIESSE**

Signori Azionisti,

siete chiamati a deliberare, ai sensi dell'articolo 123-ter comma 6, TUF in merito alla sezione della relazione sulla remunerazione di cui all'articolo 123-ter, comma 3, TUF, vale a dire quella riguardante la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, oltre alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

La relazione sulla remunerazione del gruppo Biesse prevista dall'art. 123-ter del TUF, che contiene la relativa politica e le procedure per la sua adozione e attuazione, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge e di regolamento.

Alla luce di quanto premesso, si sottopone, quindi, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione sul sesto punto all'ordine del giorno in parte ordinaria:

*"L'Assemblea degli azionisti, preso di atto di quanto illustrato dal presidente e della documentazione sottoposta,*

#### **DELIBERA**

*di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/98 la sezione della relazione sulla remunerazione di cui all'articolo 123-ter, comma 3 del D.Lgs. 58/98.*

*Detta Proposta di Deliberazione*

*viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●]. Il tutto come da dettagli allegati."*

#### **7. APPROVAZIONE DI UN PIANO DI ACQUISTO E ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE A NORMA DEGLI ARTT. 2357 E 2357-TER DEL CODICE CIVILE E CONFERIMENTO POTERI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA SUA ESECUZIONE; DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI**

Signori Azionisti,

siete chiamati a deliberare, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile e dell'articolo 132 del TUF, in merito all'adozione da parte della Società di un piano per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie.

Le informazioni su detto piano di acquisto e alienazione di azioni proprie, nonché il testo integrale della proposta di deliberazione da adottare, sono contenuti nella Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione redatta ex art. 73 che sarà pubblicata ai sensi e nei termini di legge.

## **B. PARTE STRAORDINARIA**

### **1. MODIFICA DEGLI ARTICOLI 16 E 19-BIS DELLO STATUTO SOCIALE RELATIVAMENTE AI MECCANISMI DI VOTO DI LISTA PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI**

Signori Azionisti,

Si illustra di seguito la proposta del Consiglio di amministrazione in merito alla modifica degli articoli 16 e 19-*bis* dello Statuto sociale relativamente ai meccanismi di voto di lista per l'elezione degli organi sociali, prevista come primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede straordinaria.

Il Consiglio ricorda ai signori Azionisti che con la legge 120 del 2011 è stato modificato il TUF, introducendo agli artt. 147-*ter*, comma 1-*ter* e 148, comma 1-*bis*, l'obbligo per le società quotate di adeguare la composizione dei propri organi sociali per permettere al genere meno rappresentato di ottenere almeno un terzo dei membri eletti, per almeno tre mandati consecutivi (c.d. "quote rosa"). Si fa presente ai signori Azionisti che la predetta legge prevede un periodo transitorio per il primo mandato del Consiglio di amministrazione post introduzione delle c.d. "quote rosa", con la possibilità che inizialmente solo un quinto dei membri di tale organo sia composto da persone del genere meno rappresentato.

Tali disposizioni si applicano dal primo rinnovo degli organi successivo alla scadenza del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge (vale a dire dopo il 12 agosto 2012). Poiché gli organi sociali in carica alla data della presente relazione sono stati eletti nell'Assemblea del 27 aprile 2012 fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, il primo rinnovo degli organi sociali successivo alla predetta data è quello per il quale siete stati convocati in Assemblea il 29 e 30 aprile 2015.

La normativa sulle c.d. "quota rosa" prevede altresì che siano introdotte nello Statuto sociale delle disposizioni volte a garantire l'equilibrio tra generi e il Consiglio Vi propone pertanto di modificarlo secondo quanto di seguito indicato.

In dettaglio, le modifiche proposte prevedono una riformulazione degli articoli 16 e 19-*bis* dello Statuto volta ad integrare i criteri di formazione delle liste per l'elezione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, prevedendo l'inserimento di candidati del genere meno rappresentato in numero tale da assicurare che venga rispettata la composizione degli organi richiesta dalla legge nonché introducendo clausole volte ad assicurare la sostituzione dei membri degli organi e l'integrazione di quest'ultimi nel rispetto della proporzione tra generi prevista dalla normativa. Si propone inoltre alla convocata Assemblea di recepire nello Statuto sociale la nuova normativa beneficiando delle possibilità offerte dalla disciplina transitoria di ridurre a un quinto i componenti degli organi appartenenti al genere meno rappresentato.

Ai sensi dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, si riporta qui di seguito il testo degli articoli 16 e 19-bis dello Statuto della Società vigente raffrontato con il nuovo testo proposto, con evidenziata le proposte di modifica sopra illustrate.

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<b>Art. 16</b>	<b>Art. 16</b>
<p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che sarà composto da 2 a 15 membri anche non soci.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quelli da nominare e sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale o siano titolari della diversa quota minima stabilita dalla Consob con Regolamento.</p> <p>Nessun azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.</p> <p>Gli Azionisti aderenti ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.</p> <p>In caso di violazione di questa regola non si terrà conto del voto dell'Azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.</p> <p>Ogni titolare del diritto di voto può votare una sola lista.</p> <p>Le liste dei candidati, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le</p>	<p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che sarà composto da 2 a 15 membri anche non soci.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quelli da nominare e sono elencati mediante un numero progressivo. <b><u>Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del consiglio, almeno un terzo (o un quinto, per il primo mandato di applicazione della normativa) dei candidati presenti nelle liste deve inoltre appartenere al genere meno rappresentato.</u></b></p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale o siano titolari della diversa quota minima stabilita dalla Consob con Regolamento.</p> <p>Nessun azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.</p> <p>Gli Azionisti aderenti ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.</p> <p>In caso di violazione di questa regola non si terrà conto del voto dell'Azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.</p>

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti, sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data prevista dell'assemblea e sono messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con Regolamento, almeno ventuno giorni prima della assemblea.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La lista per la quale non sono rispettate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;</p> <p>b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.</p> <p>Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Nel caso in cui sia presentata una sola lista o votata una sola lista tutti i consiglieri sono tratti da</p>	<p>Ogni titolare del diritto di voto può votare una sola lista.</p> <p>Le liste dei candidati, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti, sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data prevista dell'assemblea e sono messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con Regolamento, almeno ventuno giorni prima della assemblea.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La lista per la quale non sono rispettate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;</p> <p>b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.</p> <p><b><u>Qualora, per effetto del predetto meccanismo, la composizione del Consiglio non rispetti la proporzione tra generi prevista per legge,</u></b></p>



Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>tale lista.</p> <p>In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze stabilite di legge.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un triennio ed è rieleggibile.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea.</p> <p>Qualora per dimissioni o altre cause, il numero dei consiglieri in carica fosse ridotto a meno della metà, tutti gli Amministratori si intenderanno decaduti e si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare uno o più Amministratori Delegati, il Comitato Esecutivo e uno o più Consiglieri con particolari incarichi ovvero costituire ulteriori comitati, conferendo loro i poteri che riterrà opportuni, anche al fine di dare attuazione a codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno tenute presso la sede sociale od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Comunità Europea.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione sarà validamente riunito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.</p> <p>Salvo quanto diversamente disposto dalla normativa in vigore, le riunioni sono convocate</p>	<p><b><u>sarà eletto consigliere, invece dell'ultimo candidato in ordine progressivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti che avrebbe diritto ad essere eletto, il primo candidato successivo, in ordine progressivo, della medesima lista appartenente al genere meno rappresentato.</u></b> Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Nel caso in cui sia presentata una sola lista o votata una sola lista tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.</p> <p>In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze stabilite <b><u>dalla</u></b> legge, <b><u>fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge.</u></b></p> <p><b><u>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti, tenendo altresì presenti le disposizioni di legge in merito all'equilibrio tra generi.</u></b></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un triennio ed è rieleggibile.</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea.</p> <p>Qualora per dimissioni o altre cause, il numero dei consiglieri in carica fosse ridotto a meno della metà, tutti gli Amministratori si intenderanno decaduti e si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio</p>

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>normalmente dal Presidente di sua iniziativa, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal/dagli Amministratore/i Delegato/i, o su richiesta di almeno due terzi degli Amministratori previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale.</p> <p>L'avviso di convocazione deve essere inviato per posta, telegramma, telex, telefax, o altra analoga forma telematica purché legalmente riconosciuta almeno cinque giorni prima e in caso di urgenza con telegramma, telefax, ed altra forma analoga telematica almeno un giorno (24 ore) prima di quello fissato per la riunione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si intende in ogni modo validamente costituito anche in assenza di convocazione, purché partecipino tutti i Consiglieri e i Sindaci effettivi.</p> <p>Le adunanze potranno essere tenute anche per teleconferenza e/o videoconferenza (e nel caso la convocazione dovrà contenere l'ora d'inizio del collegamento telematico) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano visionare, ricevere e trattare la documentazione.</p> <p>Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione s'intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria. Nello stesso luogo deve essere presente il segretario della riunione per stilare il verbale ed apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull'apposito libro delle adunanze.</p> <p>Il segretario e il Presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere sia</p>	<p>di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare uno o più Amministratori Delegati, il Comitato Esecutivo e uno o più Consiglieri con particolari incarichi ovvero costituire ulteriori comitati, conferendo loro i poteri che riterrà opportuni, anche al fine di dare attuazione a codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno tenute presso la sede sociale od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Comunità Europea.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione sarà validamente riunito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.</p> <p>Salvo quanto diversamente disposto dalla normativa in vigore, le riunioni sono convocate normalmente dal Presidente di sua iniziativa, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal/dagli Amministratore/i Delegato/i, o su richiesta di almeno due terzi degli Amministratori previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale.</p> <p>L'avviso di convocazione deve essere inviato per posta, telegramma, telex, telefax, o altra analoga forma telematica purché legalmente riconosciuta almeno cinque giorni prima e in caso di urgenza con telegramma, telefax, ed altra forma analoga telematica almeno un giorno (24 ore) prima di quello fissato per la riunione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si intende in ogni modo validamente costituito anche in assenza di convocazione, purché partecipino tutti i</p>

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>contestualmente che a posteriori, un visto o una sottoscrizione dei partecipanti per teleconferenza e/o videoconferenza a mezzo fax, network, firma elettronica o altra forma analoga di copia o bozza del verbale. Il segretario, su indicazione del Presidente o dei Consiglieri, può conservare e archiviare le registrazioni della videoconferenza e/o teleconferenza.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione esclusi quelli devoluti per legge all'Assemblea.</p> <p>E' attribuita altresì al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fusione e la scissione di società nei casi e secondo le modalità previste dalla legge;</li> <li>- l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.</li> </ul> <p>Il Comitato Esecutivo, se nominato, sarà composto da un massimo di tre membri e sarà presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Per la convocazione e le deliberazioni del Comitato Esecutivo, si applicheranno le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente (anche in qualità di presidente del Comitato Esecutivo, se nominato) o l'Amministratore/i Delegato/i riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate, ove esistenti; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. La comunicazione viene di regola effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale.</p>	<p>Consiglieri e i Sindaci effettivi.</p> <p>Le adunanze potranno essere tenute anche per teleconferenza e/o videoconferenza (e nel caso la convocazione dovrà contenere l'ora d'inizio del collegamento telematico) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano visionare, ricevere e trattare la documentazione.</p> <p>Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione s'intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria. Nello stesso luogo deve essere presente il segretario della riunione per stilare il verbale ed apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull'apposito libro delle adunanze.</p> <p>Il segretario e il Presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere sia contestualmente che a posteriori, un visto o una sottoscrizione dei partecipanti per teleconferenza e/o videoconferenza a mezzo fax, network, firma elettronica o altra forma analoga di copia o bozza del verbale. Il segretario, su indicazione del Presidente o dei Consiglieri, può conservare e archiviare le registrazioni della videoconferenza e/o teleconferenza.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione esclusi quelli devoluti per legge all'Assemblea.</p> <p>E' attribuita altresì al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fusione e la scissione di società nei casi e secondo le modalità previste dalla legge;</li> <li>- l'adeguamento dello Statuto a disposizioni</li> </ul>

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Presidente e potrà delegare ai propri membri ed a terzi la materiale esecuzione delle deliberazioni regolarmente prese.</p> <p>Gli Amministratori Delegati e il Comitato Esecutivo, se nominati avranno tutti o parte dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione, con la sola esclusione di quelli che a norma di legge non possono essere delegati.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà quindi procedere ad acquisti ed alienazioni mobiliari ed immobiliari; assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; partecipare ad aziende o società costituite o costituende anche sotto forma di conferimento, fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, le Banche, l'Istituto di emissione ed ogni altro Ufficio Pubblico e Privato; consentire costituzioni, surroghe e postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche ed annotazioni di ogni genere, esonerando conservatori dei Registri Immobiliari, il Direttore del Debito Pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti ed ogni altro Ente Pubblico o Privato da ogni responsabilità.</p> <p>Potrà agire per azioni giudiziarie anche in sede di cassazione e revocazione, per compromessi e transazioni e potrà nominare arbitri ed amichevoli compositori.</p> <p>Potrà approvare ogni contratto commerciale; nominare e sospendere impiegati, fissandone gli stipendi; potrà nominare e revocare Direttori e Procuratori con simili o più limitati poteri.</p>	<p>normative.</p> <p>Il Comitato Esecutivo, se nominato, sarà composto da un massimo di tre membri e sarà presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Per la convocazione e le deliberazioni del Comitato Esecutivo, si applicheranno le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente (anche in qualità di presidente del Comitato Esecutivo, se nominato) o l'Amministratore/i Delegato/i riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate, ove esistenti; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. La comunicazione viene di regola effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Presidente e potrà delegare ai propri membri ed a terzi la materiale esecuzione delle deliberazioni regolarmente prese.</p> <p>Gli Amministratori Delegati e il Comitato Esecutivo, se nominati avranno tutti o parte dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione, con la sola esclusione di quelli che a norma di legge non possono essere delegati.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà quindi procedere ad acquisti ed alienazioni mobiliari ed immobiliari; assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; partecipare ad aziende o società costituite o costituende anche sotto forma di conferimento, fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, le Banche, l'Istituto di emissione ed ogni altro Ufficio Pubblico e Privato;</p>

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
	<p>consentire costituzioni, surroghe e postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche ed annotazioni di ogni genere, esonerando conservatori dei Registri Immobiliari, il Direttore del Debito Pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti ed ogni altro Ente Pubblico o Privato da ogni responsabilità.</p> <p>Potrà agire per azioni giudiziarie anche in sede di cassazione e revocazione, per compromessi e transazioni e potrà nominare arbitri ed amichevoli compositori.</p> <p>Potrà approvare ogni contratto commerciale; nominare e sospendere impiegati, fissandone gli stipendi; potrà nominare e revocare Direttori e Procuratori con simili o più limitati poteri.</p>

Testo vigente	Nuovo Testo proposto
<b>Art. 19-bis</b>	<b>Art. 19-bis</b>
<p>Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea degli Azionisti, la quale ne stabilisce anche l'emolumento. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Il numero dei candidati non può essere superiore al numero di candidati da eleggere. Gli Azionisti aderenti a sindacati di voto avranno titolo a presentare un'unica lista.</p> <p>La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di Azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% (due per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria o della diversa quota minima stabilita dalla Consob con Regolamento. Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. In caso di violazione di questa regola, non si terrà conto del voto dell'Azionista rispetto ad ognuna delle liste presentate. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate dalla società o che non siano in possesso dei requisiti di</p>	<p>Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea degli Azionisti, la quale ne stabilisce anche l'emolumento. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Il numero dei candidati non può essere superiore al numero di candidati da eleggere. Gli Azionisti aderenti a sindacati di voto avranno titolo a presentare un'unica lista.</p> <p>La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.</p> <p><b><u>Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del Collegio, almeno un terzo (o un quinto, per il primo mandato di applicazione della normativa) dei candidati presenti in entrambe le sezioni delle liste deve appartenere al genere meno rappresentato.</u></b></p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di Azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% (due per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria o della diversa quota minima stabilita dalla Consob con Regolamento. Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. In caso di violazione di questa regola, non si terrà conto del voto dell'Azionista rispetto ad ognuna delle liste</p>

Testo vigente	Nuovo Testo proposto
<p>onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.</p> <p>Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b), e c) e comma 3 del decreto ministeriale n.162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiti di professionalità dei membri del collegio sindacale di società quotate, per materie e settori di attività prettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla società, si intendono, diritto commerciale e societario, economia aziendale, scienza delle finanze e statistica, nonché le altre discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione differente, mentre per settori di attività strettamente connessi o inerenti ai settori di attività in cui opera la società si intendono, i settori della produzione, distribuzione, e commercializzazione di macchine e utensili, sistemi di automazione, software e componentistica di precisione.</p> <p>I Sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Le liste presentate devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data prevista dell'assemblea e sono messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con Regolamento, almeno ventuno giorni prima della Assemblea.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista deve essere depositato il curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p>	<p>presentate. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate dalla società o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.</p> <p>Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b), e c) e comma 3 del decreto ministeriale n.162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiti di professionalità dei membri del collegio sindacale di società quotate, per materie e settori di attività prettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla società, si intendono, diritto commerciale e societario, economia aziendale, scienza delle finanze e statistica, nonché le altre discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione differente, mentre per settori di attività strettamente connessi o inerenti ai settori di attività in cui opera la società si intendono, i settori della produzione, distribuzione, e commercializzazione di macchine e utensili, sistemi di automazione, software e componentistica di precisione.</p> <p>I Sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Le liste presentate devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data prevista dell'assemblea e sono messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con Regolamento, almeno ventuno giorni prima della Assemblea.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista deve essere depositato il curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché</p>

Testo vigente	Nuovo Testo proposto
<p>dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e un supplente; dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, che assume altresì la carica di Presidente, e l'altro membro supplente.</p> <p>In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.</p> <p>Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione o decadenza di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato o decaduto.</p> <p>Per le nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza si provvederà a far subentrare il Sindaco effettivo o supplente appartenente alla lista del Sindaco sostituito o decaduto. Qualora ciò non fosse possibile l'Assemblea delibera con le maggioranze richieste per le delibere dell'assemblea ordinaria fatta salva la riserva di cui al primo comma del presente articolo.</p>	<p>l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione dei sindaci si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e un supplente; dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, che assume altresì la carica di Presidente, e l'altro membro supplente.</p> <p>In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.</p> <p><b><u>Qualora, per effetto del predetto meccanismo, la composizione del Collegio non rispetti la proporzione tra generi prevista per legge, sarà eletto sindaco effettivo o supplente, invece dell'ultimo candidato in ordine progressivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti che avrebbe diritto ad essere eletto, il primo candidato successivo, in ordine progressivo, della medesima lista appartenente al genere meno rappresentato.</u></b></p> <p>Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.</p> <p><del>In caso di sostituzione o decadenza di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato o decaduto.</del></p> <p>Per le nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza</p>



Testo vigente	Nuovo Testo proposto
	si provvederà a far subentrare il Sindaco effettivo o supplente appartenente alla lista del Sindaco sostituito o decaduto, <b><u>fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge.</u></b> Qualora ciò non fosse possibile l'Assemblea delibera con le maggioranze richieste per le delibere dell'assemblea ordinaria fatta salva la riserva di cui al primo comma del presente articolo <b><u>e fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge.</u></b>

Il Consiglio ritiene che la modifica statutaria proposta non faccia sorgere in capo agli azionisti il diritto di recesso di cui all'art. 2437 del codice civile.

\*\*\*

Alla luce di quanto sopra illustrato, qualora concordiate con la proposta del Consiglio di Amministrazione, sul primo punto all'ordine del giorno in parte straordinaria Vi invitiamo ad assumere la seguente:

#### **DELIBERAZIONE**

*“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Biesse S.p.A.,*

*- preso atto di quanto illustrato,*

#### **DELIBERA**

*di modificare gli articoli 16 e 19-bis dello Statuto sociale integrando i criteri di formazione delle liste per l'elezione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale per prevedere l'inserimento nelle stesse di candidati del genere meno rappresentato in numero tale da assicurare che venga rispettata la composizione degli organi richiesta dagli articoli 147-ter, comma 1-ter, e dall'art. 148, comma 1-bis, del Testo Unico della Finanza nonché introducendo clausole volte ad assicurare la sostituzione dei membri degli organi e l'integrazione di quest'ultimi nel rispetto della proporzione tra generi prevista dalla legge, secondo la formulazione di cui al nuovo testo dei predetti articoli qui allegato”.*

\* \* \*

Pesaro, lì 19 marzo 2015

Il Presidente del Consiglio di amministrazione